Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 186 del 9 agosto 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

N. **166/L**

LEGGE 11 luglio 2002, n. **176.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

LEGGE 11 luglio 2002, n. **177.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

SOMMARIO

LEGGE 11 luglio 2002, n. **176.** — *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998* .... *Pag.* 5

Convenzione .... » 6

Allegati .... » 23

Testo in lingua italiana .... » 31

Lavori preparatori .... » 62

LEGGE 11 luglio 2002, n. **177.** — *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000* .... » 63

Accordo .... » 64

Testo in lingua inglese .... » 80

Lavori preparatori .... » 94

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2002, n. **176.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 966.810 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto*, il Guardasigilli*: CASTELLI

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

UNITED NATIONS
1998

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

The Parties to this Convention,

Aware of the harmful impact on human health and the environment from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

Recalling the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and chapter 19 of Agenda 21 on "Environmentally sound management of toxic chemicals, including prevention of illegal international traffic in toxic and dangerous products",

Mindful of the work undertaken by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in the operation of the voluntary Prior Informed Consent procedure, as set out in the UNEP Amended London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade (hereinafter referred to as the "Amended London Guidelines") and the FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides (hereinafter referred to as the "International Code of Conduct"),

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries and countries with economies in transition, in particular the need to strengthen national capabilities and capacities for the management of chemicals, including transfer of technology, providing financial and technical assistance and promoting cooperation among the Parties,

Noting the specific needs of some countries for information on transit movements,

Recognizing that good management practices for chemicals should be promoted in all countries, taking into account, inter alia, the voluntary standards laid down in the International Code of Conduct and the UNEP Code of Ethics on the International Trade in Chemicals,

Desiring to ensure that hazardous chemicals that are exported from their territory are packaged and labelled in a manner that is adequately protective of human health and the environment, consistent with the principles of the Amended London Guidelines and the International Code of Conduct,

Recognizing that trade and environmental policies should be mutually supportive with a view to achieving sustainable development,

Emphasizing that nothing in this Convention shall be interpreted as implying in any way a change in the rights and obligations of a Party under any existing international agreement applying to chemicals in international trade or to environmental protection,

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Convention and other international agreements,

Determined to protect human health, including the health of consumers and workers, and the environment against potentially harmful impacts from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Objective

The objective of this Convention is to promote shared responsibility and cooperative efforts among Parties in the international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and the environment from potential harm and to contribute to their environmentally sound use, by facilitating information exchange about their characteristics, by providing for a national decision-making process on their import and export and by disseminating these decisions to Parties.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) "Chemical" means a substance whether by itself or in a mixture or preparation and whether manufactured or obtained from nature, but does not include any living organism. It consists of the following categories: pesticide (including severely hazardous pesticide formulations) and industrial;

(b) "Banned chemical" means a chemical all uses of which within one or more categories have been prohibited by final regulatory action, in order to protect human health or the environment. It includes a chemical that has been refused approval for first-time use or has been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;

(c) "Severely restricted chemical" means a chemical virtually all use of which within one or more categories has been prohibited by final regulatory action in order to protect human health or the environment, but for which certain specific uses remain allowed. It includes a chemical that has, for virtually all use, been refused for approval or been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process, and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;

(d) "Severely hazardous pesticide formulation" means a chemical formulated for pesticidal use that produces severe health or environmental effects observable within a short period of time after single or multiple exposure, under conditions of use;

(e) "Final regulatory action" means an action taken by a Party, that does not require subsequent regulatory action by that Party, the purpose of which is to ban or severely restrict a chemical;

(f) "Export" and "import" mean, in their respective connotations, the movement of a chemical from one Party to another Party, but exclude mere transit operations;

(g) "Party" means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;

(h) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States

have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;

(i) "Chemical Review Committee" means the subsidiary body referred to in paragraph 6 of Article 18.

Article 3

Scope of the Convention

1. This Convention applies to:

(a) Banned or severely restricted chemicals; and

(b) Severely hazardous pesticide formulations.

2. This Convention does not apply to:

(a) Narcotic drugs and psychotropic substances;

(b) Radioactive materials;

(c) Wastes;

(d) Chemical weapons;

(e) Pharmaceuticals, including human and veterinary drugs;

(f) Chemicals used as food additives;

(g) Food;

(h) Chemicals in quantities not likely to affect human health or the environment provided they are imported:

(i) For the purpose of research or analysis; or

(ii) By an individual for his or her own personal use in quantities reasonable for such use.

Article 4

Designated national authorities

1. Each Party shall designate one or more national authorities that shall be authorized to act on its behalf in the performance of the administrative functions required by this Convention.

2. Each Party shall seek to ensure that such authority or authorities have sufficient resources to perform their tasks effectively.

3. Each Party shall, no later than the date of the entry into force of this Convention for it, notify the name and address of such authority or authorities to the Secretariat. It shall forthwith notify the Secretariat of any changes in the name and address of such authority or authorities.

4. The Secretariat shall forthwith inform the Parties of the notifications it receives under paragraph 3.

Article 5

Procedures for banned or severely restricted chemicals

1. Each Party that has adopted a final regulatory action shall notify the Secretariat in writing of such action. Such notification shall be made as soon as possible, and in any event no later than ninety days after the date on which the final regulatory action has taken effect, and shall contain the information required by Annex I, where available.

2. Each Party shall, at the date of entry into force of this Convention for it, notify the Secretariat in writing of its final regulatory actions in effect at that time, except that each Party that has submitted notifications of final regulatory actions under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those notifications.

3. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a notification under paragraphs 1 and 2, verify whether the notification contains the information required by Annex I. If the notification contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the notification does not contain the information required, it shall inform the notifying Party accordingly.

4. The Secretariat shall every six months communicate to the Parties a synopsis of the information received pursuant to paragraphs 1 and 2, including information regarding those notifications which do not contain all the information required by Annex I.

5. When the Secretariat has received at least one notification from each of two Prior Informed Consent regions regarding a particular chemical that it has verified meet the requirements of Annex I, it shall forward them to the Chemical Review Committee. The composition of the Prior Informed Consent regions shall be defined in a decision to be adopted by consensus at the first meeting of the Conference of the Parties.

6. The Chemical Review Committee shall review the information provided in such notifications and, in accordance with the criteria set out in Annex II, recommend to the Conference of the Parties whether the chemical in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

Article 6

Procedures for severely hazardous pesticide formulations

1. Any Party that is a developing country or a country with an economy in transition and that is experiencing problems caused by a severely hazardous pesticide formulation under conditions of use in its territory, may propose to the Secretariat the listing of the severely hazardous pesticide formulation in Annex III. In developing a proposal, the Party may draw upon technical expertise from any relevant source. The proposal shall contain the information required by part 1 of Annex IV.

2. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a proposal under paragraph 1, verify whether the proposal contains the information required by part 1 of Annex IV. If the proposal contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the proposal does not contain the information required, it shall inform the proposing Party accordingly.

3. The Secretariat shall collect the additional information set out in part 2 of Annex IV regarding the proposal forwarded under paragraph 2.

4. When the requirements of paragraphs 2 and 3 above have been fulfilled with regard to a particular severely hazardous pesticide formulation, the Secretariat shall forward the proposal and the related information to the Chemical Review Committee.

5. The Chemical Review Committee shall review the information provided in the proposal and the additional information collected and, in accordance with the criteria set out in part 3 of Annex IV, recommend to the Conference of the Parties whether the severely hazardous pesticide formulation in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

Article 7

Listing of chemicals in Annex III

1. For each chemical that the Chemical Review Committee has decided to recommend for listing in Annex III, it shall prepare a draft decision guidance document. The decision guidance document should, at a minimum, be based on the information specified in Annex I, or, as the case may be, Annex IV, and include information on uses of the chemical in a category other than the category for which the final regulatory action applies.

2. The recommendation referred to in paragraph 1 together with the draft decision guidance document shall be forwarded to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, list the chemical in Annex III and approve the draft decision guidance document.

3. When a decision to list a chemical in Annex III has been taken and the related decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

Article 8

Chemicals in the voluntary Prior Informed Consent procedure

For any chemical, other than a chemical listed in Annex III, that has been included in the voluntary Prior Informed Consent procedure before the date of the first meeting of the Conference of the Parties, the Conference of the Parties shall decide at that meeting to list the chemical in Annex III, provided that it is satisfied that all the requirements for listing in that Annex have been fulfilled.

Article 9

Removal of chemicals from Annex III

1. If a Party submits to the Secretariat information that was not available at the time of the decision to list a chemical in Annex III and that information indicates that its listing may no longer be justified in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, the Secretariat shall forward the information to the Chemical Review Committee.

2. The Chemical Review Committee shall review the information it receives under paragraph 1. For each chemical that the Chemical Review Committee

decides, in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, to recommend for removal from Annex III, it shall prepare a revised draft decision guidance document.

3. A recommendation referred to in paragraph 2 shall be forwarded to the Conference of the Parties and be accompanied by a revised draft decision guidance document. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be removed from Annex III and whether to approve the revised draft decision guidance document.

4. When a decision to remove a chemical from Annex III has been taken and the revised decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

Article 10

Obligations in relation to imports of chemicals listed in Annex III

1. Each Party shall implement appropriate legislative or administrative measures to ensure timely decisions with respect to the import of chemicals listed in Annex III.

2. Each Party shall transmit to the Secretariat, as soon as possible, and in any event no later than nine months after the date of dispatch of the decision guidance document referred to in paragraph 3 of Article 7, a response concerning the future import of the chemical concerned. If a Party modifies this response, it shall forthwith submit the revised response to the Secretariat.

3. The Secretariat shall, at the expiration of the time period in paragraph 2, forthwith address to a Party that has not provided such a response, a written request to do so. Should the Party be unable to provide a response, the Secretariat shall, where appropriate, help it to provide a response within the time period specified in the last sentence of paragraph 2 of Article 11.

4. A response under paragraph 2 shall consist of either:

(a) A final decision, pursuant to legislative or administrative measures:

(i) To consent to import;

(ii) Not to consent to import; or

(iii) To consent to import only subject to specified conditions; or

(b) An interim response, which may include:

(i) An interim decision consenting to import with or without specified conditions, or not consenting to import during the interim period;

(ii) A statement that a final decision is under active consideration;

(iii) A request to the Secretariat, or to the Party that notified the final regulatory action, for further information;

(iv) A request to the Secretariat for assistance in evaluating the chemical.

5. A response under subparagraphs (a) or (b) of paragraph 4 shall relate to the category or categories specified for the chemical in Annex III.

6. A final decision should be accompanied by a description of any legislative or administrative measures upon which it is based.

7. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this Convention for it, transmit to the Secretariat responses with respect to each chemical listed in Annex III. A Party that has provided such responses under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those responses.

8. Each Party shall make its responses under this Article available to those concerned within its jurisdiction, in accordance with its legislative or administrative measures.

9. A Party that, pursuant to paragraphs 2 and 4 above and paragraph 2 of Article 11, takes a decision not to consent to import of a chemical or to consent to its import only under specified conditions shall, if it has not already done so, simultaneously prohibit or make subject to the same conditions:

(a) Import of the chemical from any source; and

(b) Domestic production of the chemical for domestic use.

10. Every six months the Secretariat shall inform all Parties of the responses it has received. Such information shall include a description of the legislative or administrative measures on which the decisions have been based, where available. The Secretariat shall, in addition, inform the Parties of any cases of failure to transmit a response.

Article 11

Obligations in relation to exports of chemicals listed in Annex III

1. Each exporting Party shall:

(a) Implement appropriate legislative or administrative measures to communicate the responses forwarded by the Secretariat in accordance with paragraph 10 of Article 10 to those concerned within its jurisdiction;

(b) Take appropriate legislative or administrative measures to ensure that exporters within its jurisdiction comply with decisions in each response no later than six months after the date on which the Secretariat first informs the Parties of such response in accordance with paragraph 10 of Article 10;

(c) Advise and assist importing Parties, upon request and as appropriate:

(i) To obtain further information to help them to take action in accordance with paragraph 4 of Article 10 and paragraph 2 (c) below; and

(ii) To strengthen their capacities and capabilities to manage chemicals safely during their life-cycle.

2. Each Party shall ensure that a chemical listed in Annex III is not exported from its territory to any importing Party that, in exceptional circumstances, has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, unless:

(a) It is a chemical that, at the time of import, is registered as a chemical in the importing Party; or

(b) It is a chemical for which evidence exists that it has previously been used in, or imported into, the importing Party and in relation to which no regulatory action to prohibit its use has been taken; or

(c) Explicit consent to the import has been sought and received by the exporter through a designated national authority of the importing Party. The importing Party shall respond to such a request within sixty days and shall promptly notify the Secretariat of its decision.

The obligations of exporting Parties under this paragraph shall apply with effect from the expiration of a period of six months from the date on which the Secretariat first informs the Parties, in accordance with paragraph 10 of Article 10, that a Party has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, and shall apply for one year.

Article 12

Export notification

1. Where a chemical that is banned or severely restricted by a Party is exported from its territory, that Party shall provide an export notification to the importing Party. The export notification shall include the information set out in Annex V.

2. The export notification shall be provided for that chemical prior to the first export following adoption of the corresponding final regulatory action. Thereafter, the export notification shall be provided before the first export in any calendar year. The requirement to notify before export may be waived by the designated national authority of the importing Party.

3. An exporting Party shall provide an updated export notification after it has adopted a final regulatory action that results in a major change concerning the ban or severe restriction of that chemical.

4. The importing Party shall acknowledge receipt of the first export notification received after the adoption of the final regulatory action. If the exporting Party does not receive the acknowledgement within thirty days of the dispatch of the export notification, it shall submit a second notification. The exporting Party shall make reasonable efforts to ensure that the importing Party receives the second notification.

5. The obligations of a Party set out in paragraph 1 shall cease when:

(a) The chemical has been listed in Annex III;

(b) The importing Party has provided a response for the chemical to the Secretariat in accordance with paragraph 2 of Article 10; and

(c) The Secretariat has distributed the response to the Parties in accordance with paragraph 10 of Article 10.

Article 13

Information to accompany exported chemicals

1. The Conference of the Parties shall encourage the World Customs Organization to assign specific Harmonized System customs codes to the individual chemicals or groups of chemicals listed in Annex III, as

appropriate. Each Party shall require that, whenever a code has been assigned to such a chemical, the shipping document for that chemical bears the code when exported.

2. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party shall require that both chemicals listed in Annex III and chemicals banned or severely restricted in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.

3. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party may require that chemicals subject to environmental or health labelling requirements in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.

4. With respect to the chemicals referred to in paragraph 2 that are to be used for occupational purposes, each exporting Party shall require that a safety data sheet that follows an internationally recognized format, setting out the most up-to-date information available, is sent to each importer.

5. The information on the label and on the safety data sheet should, as far as practicable, be given in one or more of the official languages of the importing Party.

Article 14

Information exchange

1. Each Party shall, as appropriate and in accordance with the objective of this Convention, facilitate:

(a) The exchange of scientific, technical, economic and legal information concerning the chemicals within the scope of this Convention, including toxicological, ecotoxicological and safety information;

(b) The provision of publicly available information on domestic regulatory actions relevant to the objectives of this Convention; and

(c) The provision of information to other Parties, directly or through the Secretariat, on domestic regulatory actions that substantially restrict one or more uses of the chemical, as appropriate.

2. Parties that exchange information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

3. The following information shall not be regarded as confidential for the purposes of this Convention:

(a) The information referred to in Annexes I and IV, submitted pursuant to Articles 5 and 6 respectively;

(b) The information contained in the safety data sheet referred to in paragraph 4 of Article 13;

(c) The expiry date of the chemical;

(d) Information on precautionary measures, including hazard classification, the nature of the risk and the relevant safety advice; and

(e) The summary results of the toxicological and ecotoxicological tests.

4. The production date of the chemical shall generally not be considered confidential for the purposes of this Convention.

5. Any Party requiring information on transit movements through its territory of chemicals listed in Annex III may report its need to the Secretariat, which shall inform all Parties accordingly.

Article 15

Implementation of the Convention

1. Each Party shall take such measures as may be necessary to establish and strengthen its national infrastructures and institutions for the effective implementation of this Convention. These measures may include, as required, the adoption or amendment of national legislative or administrative measures and may also include:

(a) The establishment of national registers and databases including safety information for chemicals;

(b) The encouragement of initiatives by industry to promote chemical safety; and

(c) The promotion of voluntary agreements, taking into consideration the provisions of Article 16.

2. Each Party shall ensure, to the extent practicable, that the public has appropriate access to information on chemical handling and accident management and on alternatives that are safer for human health or the environment than the chemicals listed in Annex III.

3. The Parties agree to cooperate, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in the implementation of this Convention at the subregional, regional and global levels.

4. Nothing in this Convention shall be interpreted as restricting the right of the Parties to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in this Convention, provided that such action is consistent with the provisions of this Convention and is in accordance with international law.

Article 16

Technical assistance

The Parties shall, taking into account in particular the needs of developing countries and countries with economies in transition, cooperate in promoting technical assistance for the development of the infrastructure and the capacity necessary to manage chemicals to enable implementation of this Convention. Parties with more advanced programmes for regulating chemicals should provide technical assistance, including training, to other Parties in developing their infrastructure and capacity to manage chemicals throughout their life-cycle.

Article 17

Non-Compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for treatment of Parties found to be in non-compliance.

Article 18

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, acting jointly, no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:

(a) Establish, further to the requirements of paragraph 6 below, such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of the Convention;

(b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and

(c) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body, to be called the Chemical Review Committee, for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:

(a) The members of the Chemical Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of a limited number of government-designated experts in chemicals management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution, including ensuring a balance between developed and developing Parties;

(b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee;

(c) The Committee shall make every effort to make its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus

reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 19

Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.

2. The functions of the Secretariat shall be:

(a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;

(b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;

(c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;

(d) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(e) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be performed jointly by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, subject to such arrangements as shall be agreed between them and approved by the Conference of the Parties.

4. The Conference of the Parties may decide, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other competent international organizations, should it find that the Secretariat is not functioning as intended.

Article 20

Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application

of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable; and

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than the second meeting of the Conference.

Article 21

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate the proposed amendment to the signatories to this Convention and, for information, to the Depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.

4. The amendment shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the Depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 22

Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

2. Annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:

(a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;

(b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of communication of the adoption of the additional annex by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of an additional annex and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below; and

(c) On the expiry of one year from the date of the communication by the Depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above.

4. Except in the case of Annex III, the proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention.

5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex III:

(a) Amendments to Annex III shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in Articles 5 to 9 and paragraph 2 of Article 21;

(b) The Conference of the Parties shall take its decisions on adoption by consensus;

(c) A decision to amend Annex III shall forthwith be communicated to the Parties by the Depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 23

Voting

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.

2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to

the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

3. For the purposes of this Convention, "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 24

Signature

This Convention shall be open for signature at Rotterdam by all States and regional economic integration organizations on the 11th day of September 1998, and at United Nations Headquarters in New York from 12 September 1998 to 10 September 1999.

Article 25

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 26

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

Article 27

Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 28

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

Article 29

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Convention.

Article 30

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rotterdam on this tenth day of September, one thousand nine hundred and ninety-eight.

<u>Annex I</u>

INFORMATION REQUIREMENTS FOR NOTIFICATIONS MADE PURSUANT TO ARTICLE 5

Notifications shall include:

1. <u>Properties, identification and uses</u>

(a) Common name;

(b) Chemical name according to an internationally recognized nomenclature (for example, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)), where such nomenclature exists;

(c) Trade names and names of preparations;

(d) Code numbers: Chemicals Abstract Service (CAS) number, Harmonized System customs code and other numbers;

(e) Information on hazard classification, where the chemical is subject to classification requirements;

(f) Use or uses of the chemical;

(g) Physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties.

2. <u>Final regulatory action</u>

(a) Information specific to the final regulatory action:

(i) Summary of the final regulatory action;

(ii) Reference to the regulatory document;

(iii) Date of entry into force of the final regulatory action;

(iv) Indication of whether the final regulatory action was taken on the basis of a risk or hazard evaluation and, if so, information on such evaluation, covering a reference to the relevant documentation;

(v) Reasons for the final regulatory action relevant to human health, including the health of consumers and workers, or the environment;

(vi) Summary of the hazards and risks presented by the chemical to human health, including the health of consumers and workers, or the environment and the expected effect of the final regulatory action;

(b) Category or categories where the final regulatory action has been taken, and for each category:

(i) Use or uses prohibited by the final regulatory action;

(ii) Use or uses that remain allowed;

(iii) Estimation, where available, of quantities of the chemical produced, imported, exported and used;

(c) An indication, to the extent possible, of the likely relevance of the final regulatory action to other States and regions;

(d) Other relevant information that may cover:

(i) Assessment of socio-economic effects of the final regulatory action;

(ii) Information on alternatives and their relative risks, where available, such as:

- Integrated pest management strategies;
- Industrial practices and processes, including cleaner technology.

Annex II

CRITERIA FOR LISTING BANNED OR SEVERELY RESTRICTED CHEMICALS IN ANNEX III

In reviewing the notifications forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 5, the Chemical Review Committee shall:

(a) Confirm that the final regulatory action has been taken in order to protect human health or the environment;

(b) Establish that the final regulatory action has been taken as a consequence of a risk evaluation. This evaluation shall be based on a review of scientific data in the context of the conditions prevailing in the Party in question. For this purpose, the documentation provided shall demonstrate that:

(i) Data have been generated according to scientifically recognized methods;

(ii) Data reviews have been performed and documented according to generally recognized scientific principles and procedures;

(iii) The final regulatory action was based on a risk evaluation involving prevailing conditions within the Party taking the action;

(c) Consider whether the final regulatory action provides a sufficiently broad basis to merit listing of the chemical in Annex III, by taking into account:

(i) Whether the final regulatory action led, or would be expected to lead, to a significant decrease in the quantity of the chemical used or the number of its uses;

(ii) Whether the final regulatory action led to an actual reduction of risk or would be expected to result in a significant reduction of risk for human health or the environment of the Party that submitted the notification;

(iii) Whether the considerations that led to the final regulatory action being taken are applicable only in a limited geographical area or in other limited circumstances;

(iv) Whether there is evidence of ongoing international trade in the chemical;

(d) Take into account that intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a chemical in Annex III.

Annex III

CHEMICALS SUBJECT TO THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE

Chemical	Relevant CAS number(s)	Category
2,4,5-T	93-76-5	Pesticide
Aldrin	309-00-2	Pesticide
Captafol	2425-06-1	Pesticide
Chlordane	57-74-9	Pesticide
Chlordimeform	6164-98-3	Pesticide
Chlorobenzilate	510-15-6	Pesticide
DDT	50-29-3	Pesticide
Dieldrin	60-57-1	Pesticide
Dinoseb and dinoseb salts	88-85-7	Pesticide
1,2-dibromoethane (EDB)	106-93-4	Pesticide
Fluoroacetamide	640-19-7	Pesticide
HCH (mixed isomers)	608-73-1	Pesticide
Heptachlor	76-44-8	Pesticide
Hexachlorobenzene	118-74-1	Pesticide
Lindane	58-89-9	Pesticide
Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds		Pesticide
Pentachlorophenol	87-86-5	Pesticide
Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)	6923-22-4	Severely hazardous pesticide formulation
Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)	10265-92-6	Severely hazardous pesticide formulation

Chemical	Relevant CAS number(s)	Category
Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1,000 g active ingredient/l)	13171-21-6 (mixture, (E)&(Z) isomers) 23783-98-4 ((Z)-isomer) 297-99-4 ((E)-isomer)	Severely hazardous pesticide formulation
Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) with 19.5%, 40%, 50%, 60% active ingredient and dusts containing 1.5%, 2% and 3% active ingredient)	298-00-0	Severely hazardous pesticide formulation
Parathion (all formulations - aerosols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders (WP) - of this substance are included, except capsule suspensions (CS))	56-38-2	Severely hazardous pesticide formulation
Crocidolite	12001-28-4	Industrial
Polybrominated biphenyls (PBB)	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Industrial
Polychlorinated biphenyls (PCB)	1336-36-3	Industrial
Polychlorinated terphenyls (PCT)	61788-33-8	Industrial
Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate	126-72-7	Industrial

Annex IV

INFORMATION AND CRITERIA FOR LISTING SEVERELY HAZARDOUS PESTICIDE FORMULATIONS IN ANNEX III

Part 1. Documentation required from a proposing Party

Proposals submitted pursuant to paragraph 1 of Article 6 shall include adequate documentation containing the following information:

(a) Name of the hazardous pesticide formulation;

(b) Name of the active ingredient or ingredients in the formulation;

(c) Relative amount of each active ingredient in the formulation;

(d) Type of formulation;

(e) Trade names and names of the producers, if available;

(f) Common and recognized patterns of use of the formulation within the proposing Party;

(g) A clear description of incidents related to the problem, including the adverse effects and the way in which the formulation was used;

(h) Any regulatory, administrative or other measure taken, or intended to be taken, by the proposing Party in response to such incidents.

Part 2. Information to be collected by the Secretariat

Pursuant to paragraph 3 of Article 6, the Secretariat shall collect relevant information relating to the formulation, including:

(a) The physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties of the formulation;

(b) The existence of handling or applicator restrictions in other States;

(c) Information on incidents related to the formulation in other States;

(d) Information submitted by other Parties, international organizations, non-governmental organizations or other relevant sources, whether national or international;

(e) Risk and/or hazard evaluations, where available;

(f) Indications, if available, of the extent of use of the formulation, such as the number of registrations or production or sales quantity;

(g) Other formulations of the pesticide in question, and incidents, if any, relating to these formulations;

(h) Alternative pest-control practices;

(i) Other information which the Chemical Review Committee may identify as relevant.

Part 3. Criteria for listing severely hazardous pesticide formulations in Annex III

In reviewing the proposals forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 6, the Chemical Review Committee shall take into account:

(a) The reliability of the evidence indicating that use of the formulation, in accordance with common or recognized practices within the proposing Party, resulted in the reported incidents;

(b) The relevance of such incidents to other States with similar climate, conditions and patterns of use of the formulation;

(c) The existence of handling or applicator restrictions involving technology or techniques that may not be reasonably or widely applied in States lacking the necessary infrastructure;

(d) The significance of reported effects in relation to the quantity of the formulation used;

(e) That intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a formulation in Annex III.

Annex V

INFORMATION REQUIREMENTS FOR EXPORT NOTIFICATION

1. Export notifications shall contain the following information:

(a) Name and address of the relevant designated national authorities of the exporting Party and the importing Party;

(b) Expected date of export to the importing Party;

(c) Name of the banned or severely restricted chemical and a summary of the information specified in Annex I that is to be provided to the Secretariat in accordance with Article 5. Where more than one such chemical is included in a mixture or preparation, such information shall be provided for each chemical;

(d) A statement indicating, if known, the foreseen category of the chemical and its foreseen use within that category in the importing Party;

(e) Information on precautionary measures to reduce exposure to, and emission of, the chemical;

(f) In the case of a mixture or a preparation, the concentration of the banned or severely restricted chemical or chemicals in question;

(g) Name and address of the importer;

(h) Any additional information that is readily available to the relevant designated national authority of the exporting Party that would be of assistance to the designated national authority of the importing Party.

2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the exporting Party shall provide such further information specified in Annex I as may be requested by the importing Party.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, adopted at Rotterdam, Netherlands, on 10 September 1998, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Hans Corell

United Nations, New York
17 November 1998

CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER TALUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Le Parti alla presente Convenzione,

Consapevoli delle conseguenze pericolose per la salute dell'uomo e per l'ambiente di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

Ricordando le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e sullo Sviluppo ed il capitolo 19 dell'Agenda 21 su una "Gestione efficace dal punto di vista ambientale di prodotti chimici tossici, compresa la prevenzione del traffico internazionale illegale di prodotti tossici e pericolosi",

Tenendo presente il lavoro intrapreso dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ai fini del funzionamento della procedura volontaria del consenso informato a priori, definita nelle Linee Guida UNEP Emendate di Londra per lo Scambio di Informazioni sui Prodotti Chimici nel Commercio Internazionale (qui di seguito definite le "Linee Guida Emendate di Londra") ed il Codice di Condotta Internazionale della FAO sulla Distribuzione e l'Impiego di Pesticidi (qui di seguito definito il "Codice di Condotta Internazionale");

Tenendo conto delle circostanze e delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in fase di transizione, ed in particolare della necessità di rafforzare le potenzialità e le capacità nazionali per la gestione dei prodotti chimici, compreso il trasferimento di tecnologia, fornendo assistenza tecnica e finanziaria e promuovendo la cooperazione fra le Parti;

Prendendo atto del fatto che alcuni paesi hanno una necessità specifica di informazioni sui movimenti di transito;

Riconoscendo che occorrerebbe promuovere prassi di buona gestione per i prodotti chimici in tutti i paesi, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri volontari enunciati

nel Codice di Condotta Internazionale e nel Codice Etico dell'UNEP sul Commercio Internazionale di Prodotti Chimici;

Desiderando assicurare che i prodotti chimici pericolosi che vengono esportati dal loro territorio vengono imballati ed etichettati in maniera adeguata per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente, conformemente ai principi delle Linee Guida Emendate di Londra ed al Codice di Condotta Internazionale;

Riconoscendo che le politiche commerciali e ambientali dovrebbero sostenersi a vicenda, con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sostenibile;

Sottolineando che nulla nella presente Convenzione sarà interpretato in maniera tale da comportare in alcun modo modifiche dei diritti e dei doveri di una Parte previsti dagli accordi internazionali esistenti che si applicano ai prodotti chimici nel commercio internazionale o alla protezione dell'ambiente;

Restando inteso che con quanto precede non si intende creare una gerarchia fra la presente Convenzione ed altri accordi internazionali;

Determinate a proteggere la salute dell'uomo, compresa quella dei consumatori e dei lavoratori, nonché l'ambiente dalle conseguenze potenzialmente nocive di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Obiettivo

Obiettivo della presente Convenzione è quello di promuovere fra le Parti la condivisione di responsabilità e sforzi di collaborazione nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici, per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente da danni potenziali e contribuire al loro uso sano dal punto di vista ambientale, facilitando lo scambio di informazioni sulle loro caratteristiche, prevedendo un processo decisionale nazionale sulla loro importazione ed esportazione e divulgando tali decisioni alle Parti.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

(a) "Prodotto chimico" indica una sostanza, presa singolarmente o in una miscela o preparazione, ottenuta tramite lavorazione o ricavata dalla natura, ma che non comprende alcun organismo vivente. Consiste nelle seguenti categorie: pesticidi (comprese le formule di pesticidi gravemente pericolosi) e prodotti industriali;
(b) "prodotto chimico vietato" indica un prodotto chimico tutti gli usi del quale, all'interno di una o più categorie, sono stati vietati con intervento normativo definitivo, allo scopo di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente; Sono compresi i prodotti chimici a cui è stata negata l'approvazione per il primo impiego o che l'industria ha ritirato dal mercato interno o da ulteriore esame nel processo di approvazione interno e per cui esistono chiare prove che tale iniziativa è stata presa per proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;
(c) "prodotto chimico rigorosamente limitato" indica un prodotto chimico tutti gli usi del quale, all'interno di una o più categorie, sono stati virtualmente vietati con intervento normativo definitivo, allo scopo di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente, ma di cui sono consentiti alcuni usi specifici. Sono compresi i prodotti chimici per cui è stata negata l'approvazione per virtualmente tutti gli usi o che l'industria ha ritirato dal mercato interno o da ulteriore esame nel processo di approvazione interno e per cui esistono chiare prove che tale iniziativa è stata presa per proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;
(d) "formula di pesticidi gravemente pericolosa" indica un prodotto chimico formulato per essere usato come pesticida e che produce sulla salute o sull'ambiente effetti gravi osservabili a breve termine a seguito di una o più esposizioni, come indicato nelle condizioni di impiego;
(e) "intervento normativo definitivo" indica un intervento di una Parte che non richiede un successivo intervento normativo della Parte stessa, ed il cui scopo è quello di vietare o limitare rigorosamente un prodotto chimico;
(f) "esportazione" e "importazione" indicano, nelle rispettive connotazioni, il movimento di un prodotto chimico da una Parte ad un'altra Parte, ad esclusione delle operazioni di mero transito;
(g) "Parte" indica uno Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ha acconsentito di essere vincolata dalla presente Convenzione e per cui la Convenzione è in vigore,

(h) "organizzazione di integrazione economica regionale" indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza per quanto concerne le questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, in conformità con le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione;

(i) "Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici" indica l'organo sussidiario citato al paragrafo 6 dell'Articolo 18.

Articolo 3
Portata della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica:

(a) ai prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati;
(b) alle formule chimiche di pesticidi gravemente pericolose

2 La presente Convenzione non si applica:

(a) alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
(b) ai materiali radioattivi;
(c) alle scorie;
(d) alle armi chimiche;
(e) ai prodotti farmaceutici, comprese le medicine per uso umano e veterinario;
(f) ai prodotti chimici usati come additivi alimentari;
(g) agli alimenti;
(h) ai prodotti chimici in quantità che non dovrebbero incidere sulla salute dell'uomo o sull'ambiente, a condizione che siano importati:

(i) ai fini della ricerca o dell'analisi;
(ii) da un singolo per suo uso personale in quantità ragionevoli per quell'uso.

Articolo 4
Autorità nazionali designate

1. Ciascuna Parte designerà una o più autorità nazionali che saranno autorizzate ad agire per suo conto nell'espletare le funzioni amministrative previste dalla Convenzione.
2. Ciascuna Parte cercherà di garantire che tale/i autorità abbia/no risorse sufficienti per svolgere con efficacia le relative mansioni.
3. Ciascuna Parte, non oltre la data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, comunicherà al Segretariato il nome e l'indirizzo di detta/e autorità, e gli renderà tempestivamente note tutte le modifiche del nome o dell'indirizzo di tale/i autorità.
4. Il Segretariato inoltrerà immediatamente alle Parti le notifche ricevute ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5
Procedure per i prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati

1. Ciascuna Parte che abbia adottato un intervento normativo definitivo ne darà notifica scritta al Segretariato. Tale notifica sarà effettuata al più presto, e in ogni caso non oltre novanta giorni dalla data in cui l'intervento normativo definitivo è entrato in vigore, e conterrà le informazioni richieste in Allegato I, qualora disponibili.
2. Ciascuna Parte, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, comunicherà al Segretariato per iscritto gli interventi normativi definitivi in vigore in quel momento; ciò non vale per le Parti che hanno comunicato gli interventi normativi definitivi ai sensi delle Linee Guida emendate di Londra o del Codice di Condotta Internazionale, che non dovranno ripresentarle.
3. Il Segretariato, non appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di ricezione di una notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, verificherà se la notifica contiene le informazioni richieste in Allegato I. Qualora la notifica contenga le informazioni richieste, il Segretariato inoltrerà immediatamente a tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Qualora la notifica non contenga le informazioni richieste, ne informerà di conseguenza la Parte notificante.
4. Il Segretariato ogni sei mesi invierà alle Parti una sinossi delle informazioni ricevute in conformità con i paragrafi 1 e 2, comprese le informazioni relative alle notifiche che non contengono tutte le informazioni richieste in Allegato I.

5. Quando il Segretariato avrà ricevuto almeno una notifica da ciascuna delle due regioni del Consenso Informato a Priori in relazione ad un prodotto chimico particolare di cui ha verificato che soddisfa le condizioni di cui in Allegato I, le inoltrerà al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici. La composizione delle regioni del Consenso Informato a Priori sarà definita in una decisione che sarà adottata all'unanimità alla prima riunione della Conferenza delle Parti.
6. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni contenute in tali notifiche e, in conformità con i criteri enunciati in Allegato II, raccomanderà alla Conferenza delle Parti se il prodotto chimico in questione debba essere soggetto alla Procedura del Consenso Informato a Priori, e di conseguenza essere inserito nell'elenco di cui in Allegato III.

Articolo 6
Procedure per le formule di pesticidi gravemente pericolose

1 Tutte le Parti che siano paesi in via di sviluppo o paesi con economia in transizione e che incontrano problemi dovuti a formule di pesticidi gravemente pericolose alle condizioni d'impiego vigenti nel loro territorio possono proporre al Segretariato di includere le formule di pesticidi gravemente pericolose nell'elenco dell'Allegato. III. Nel mettere a punto una proposta, le Parti possono avvalersi dell'esperienza tecnica di qualsiasi fonte utile. Le proposte dovranno contenere le informazioni richieste nella parte 1 dell'Allegato IV.
2 Il Segretariato, non appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di ricezione di una proposta di cui al paragrafo 1, verificherà se la proposta contiene le informazioni richieste nella parte 1 dell'Allegato IV. In caso positivo, il Segretariato inoltrerà immediatamente a tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Nel caso in cui la proposta non contenga le informazioni richieste, ne informerà la Parte proponente.
3. Il Segretariato raccoglierà le informazioni aggiuntive enunciate nella parte 2 dell'Allegato IV sulla proposta inoltrata ai sensi del paragrafo 2.
4. Quando saranno stati soddisfatti i criteri di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 in merito ad una formula di pesticida gravemente pericolosa, il Segretariato inoltrerà la proposta e le relative informazioni al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici.
5. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni contenute nella proposta e le informazioni aggiuntive raccolte e, in conformità con i criteri enunciati alla parte 3 dell'Allegato IV, raccomanderà alla Conferenza delle Parti se la formula

di pesticidi gravemente pericolosa in questione debba essere soggetta alla procedura del Consenso Informato a Priori e, di conseguenza, debba essere inserita nell'elenco dell'Allegato III.

Articolo 7
Elenco dei prodotti chimici di cui in Allegato III

1. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici preparerà un progetto di documento guida sulla decisione per ogni prodotto chimico che esso ha deciso di raccomandare perché venga inserito nell'elenco dell'Allegato III. Il documento guida sulla decisione si dovrebbe fondare come minimo sulle informazioni di cui in Allegato I o, eventualmente, in Allegato IV, e comprendere informazioni sugli usi del prodotto chimico in una categoria diversa da quella per cui si applica l'intervento normativo definitivo.
2. La raccomandazione di cui al paragrafo 1, insieme con il progetto di documento guida sulla decisione, sarà inoltrata alla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti deciderà se il prodotto chimico debba essere soggetto a procedura del Consenso Informato a Priori e, di conseguenza, se si debba inserire il prodotto nell'elenco dell'Allegato III ed approvare il progetto di documento guida di decisione.
3. Quando la Conferenza delle Parti avrà deciso se inserire un prodotto chimico nell'elenco di cui in Allegato III ed approvato il relativo documento guida sulla decisione, il Segretariato comunicherà immediatamente tale informazione a tutte le Parti.

Articolo 8
Prodotti chimici soggetti a procedura del Consenso informato a priori volontaria

Per tutti i prodotti chimici, diversi da quelli che figurano in elenco in Allegato III, che sono stati inseriti nella procedura del Consenso Informato a Priori volontaria prima della data della prima riunione della Conferenza delle Parti, la Conferenza delle Parti deciderà nel corso di una riunione se inserirli nell'elenco di cui in Allegato III, a condizione cne abbia accertato che siano soddisfatti tutti i relativi criteri.

Articolo 9
Cancellazione dei prodotti chimici dall'Allegato III

1. Qualora una Parte presenti al Segretariato informazioni che non erano disponibili al momento della decisione sull'inserimento del prodotto chimico nell'elenco di cui in Allegato III e le informazioni indicano che il suo inserimento può non essere più giustificato, in base ai criteri di cui in Allegato II o, a seconda dei casi, in Allegato IV, il Segretariato inoltrerà le informazioni al Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici.
2. Il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici esaminerà le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1. Per ogni prodotto chimico che il Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici, in conformità con i criteri di cui in Allegato II o, a seconda dei casi, in Allegato IV, decide di raccomandare venga cancellato dall'Allegato III, il Comitato preparerà un nuovo progetto di documento guida sulla decisione.
3. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 sarà inoltrata alla Conferenza delle Parti e sarà corredata da un nuovo progetto di documento guida sulla decisione. La Conferenza delle Parti deciderà se il prodotto chimico debba essere cancellato dall'Allegato III e se approvare il nuovo progetto di documento guida sulla decisione.
4. Quando sarà stata adottata la decisione di cancellare un prodotto chimico dall'Allegato III e la Conferenza delle Parti avrà approvato il nuovo documento guida sulla decisione, il Segretariato comunicherà immediatamente tali informazioni a tutte le Parti.

Articolo 10
Obblighi in relazione alle importazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III

1. Ogni Parte attuerà i provvedimenti legislativi o amministrativi atti a garantire l'adozione di decisioni tempestive in relazione alle importazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III.
2. Ogni Parte trasmetterà al Segretariato al più presto, e in ogni caso non oltre nove mesi dalla data di invio del documento guida sulla decisione di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 7, una risposta relativa alle future importazioni del prodotto chimico in questione. Nel caso in cui una Parte cambi la risposta, inoltrerà immediatamente quella nuova al Segretariato.

3. A scadenza del periodo indicato al paragrafo 2, il Segretariato invierà immediatamente alle Parti che non hanno risposto una richiesta scritta in merito. Nel caso in cui la Parte non sia in grado di rispondere, il Segretariato, qualora opportuno, la aiuterà a fornire la risposta nel lasso di tempo specificato nell'ultima frase del paragrafo 2 dell'Articolo 11.
4. La risposta di cui al paragrafo 2 consisterà in:

   (a) una decisione finale, conforme ai provvedimenti legislativi o amministrativi:
   - (i) di consentire le importazioni;
   - (ii) di non consentire le importazioni, ovvero
   - (iii) di consentire le importazioni solo a determinate condizioni; oppure

   (b) una risposta provvisoria, che può comprendere:
   - (i) una decisione provvisoria di consenso alle importazioni, con o senza condizioni specifiche, ovvero di divieto alle importazioni nel periodo provvisorio;
   - (ii) una dichiarazione che attesti che si sta prendendo in attiva considerazione una decisione finale;
   - (iii) una richiesta di ulteriori informazioni al Segretariato o alla Parte che ha comunicato l'intervento normativo definitivo;
   - (iv) una richiesta di assistenza per la valutazione dell prodotto chimico al Segretariato.

5. La risposta di cui a punti (a) o (b) del paragrafo 4 si riferirà alla categoria o alle categorie specificate per il prodotto chimico in Allegato III.
6. La decisione finale dovrà essere corredata da una descrizione dei provvedimenti legislativi o amministrativi su cui si basa.
7. Ogni Parte, non oltre la data di entrata in vigore della presente Convenzione per essa, inoltrerà al Segretariato le risposte relative ad ogni prodotto chimico elencato in Allegato III. Le Parti che hanno fornito tali risposte ai sensi delle Linee Guida di Londra Emendate o del Codice di Condotta Internazionale non dovranno ripresentarle.
8. Ogni Parte metterà a disposizione degli interessati che rientrano nella sua giurisdizione le risposte di cui al presente Articolo, in conformità con i propri provvedimenti legislativi o amministrativi.
9. Una Parte che, in base ai precedenti paragrafi 2 e 4 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 11, decide di non consentire l'importazione di un prodotto chimico o di consentirne

l'importazione solo a determinate condizioni, se ancora non ha provveduto, vieterà simultaneamente, o sottoporrà alle stesse condizioni:

(a) le importazioni del prodotto chimico, da qualsiasi fonte;
(b) la produzione interna del prodotto chimico per uso interno.

10. Ogni sei mesi il Segretariato informerà tutte le parti delle risposte ricevute. Tali informazioni comprenderanno una descrizione dei provvedimenti legislativi o amministrativi in base ai quali sono state adottate le decisioni, ove disponibili. Il Segretariato informerà inoltre le Parti dell'eventuale impossibilità di trasmettere una risposta.

Articolo 11
Obblighi in relazione alle esportazioni dei prodotti chimici elencati in Allegato III

1. Ogni Parte esportatrice:

(a) attuerà adeguati provvedimenti legislativi o amministrativi per comunicare le risposte inoltrate dal Segretariato in conformità con il paragrafo 10 dell'Articolo 10 agli interessati nell'ambito della sua giurisdizione;
(b) adotterà adeguati provvedimenti legislativi o amministrativi per far sì che gli esportatori che rientrano nella sua giurisdizione si conformino alle decisioni contenute in ogni risposta entro sei mesi dalla data in cui il Segretariato comunica per la prima volta alle Parti tale risposta, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10;
(c) fornirà consulenza ed aiuterà le Parti importatrici, su richiesta e se del caso:

(i) ad ottenere ulteriori informazioni per aiutarle ad adottare provvedimenti, come previsto al paragrafo 4 dell'Articolo 10 ed al successivo paragrafo 2(c);
(ii) a rafforzare le loro potenzialità e capacità di gestire i prodotti chimici in maniera sicura durante il loro ciclo di vita.

2 Ogni Parte garantirà che un prodotto chimico elencato in Allegato III non venga esportato dal suo territorio in nessuna Parte importatrice che, in circostanze eccezionali, non ha provveduto a trasmettere una risposta o ha trasmesso una

risposta provvisoria che non contiene una decisione provvisoria, tranne nel caso in cui:

(a) Si tratti di un prodotto chimico che, al momento dell'importazione, è stato registrato come prodotto chimico nella Parte importatrice; ovvero
(b) Si tratti di un prodotto chimico per il quale esistono prove che sia stato precedentemente usato, o importato, nella Parte importatrice e per il quale non sono state adottate iniziative normative volte a vietarne l'uso; ovvero
(c) l'esportatore abbia chiesto e ricevuto consenso esplicito per l'importazione tramite un'autorità nazionale designata della Parte importatrice. La Parte importatrice risponderà a tale richiesta entro sessanta giorni e comunicherà tempestivamente la sua decisione al Segretariato.

Gli obblighi delle Parti esportatrici di cui al presente paragrafo si applicheranno a decorrere dalla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data in cui il Segretariato ha informato per la prima volta le Parti che una Parte non ha trasmesso la risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria che non contiene una decisione provvisoria, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10, e si applicheranno per un anno.

Articolo 12
Avviso di esportazione

1. Quando un prodotto chimico che è vietato o rigorosamente limitato da una Parte viene esportato dal suo territorio, detta Parte fornirà un avviso di esportazione alla parte importatrice. L'avviso di esportazione conterrà le informazioni enunciate in Allegato V.
2 L'avviso di esportazione sarà presentato per quel prodotto chimico prima della prima esportazione successiva all'adozione del corrispondente intervento normativo definitivo. Successivamente, l'avviso di esportazione sarà presentato prima della prima esportazione di ogni anno solare. La richiesta di comunicazione precedente all'esportazione può essere sospesa dall'autorità nazionale designata della Parte importatrice.
3 Una parte esportatrice presenterà un avviso di esportazione aggiornato dopo aver adottato un intervento normativo definitivo che comporti una modifica sostanziale al divieto o alla rigorosa limitazione di quel prodotto chimico.
4 La Parte importatrice accuserà ricevuta del primo avviso di esportazione ricevuto successivamente all'adozione dell'intervento normativo definitivo. Qualora alla parte

esportatrice non pervenga ricevuta entro trenta giorni dall'invio dell'avviso di esportazione, presenterà un secondo avviso. La Parte esportatrice si adopererà nella misura del possibile per far sì che la Parte importatrice riceva il secondo avviso.

5. Gli obblighi di una Parte, di cui al paragrafo 1, non si applicheranno più quando:
   (a) il prodotto chimico farà parte dell'elenco dell'Allegato III;
   (b) la Parte importatrice avrà fornito al Segretariato una risposta per il prodotto chimico, in conformità con il paragrafo 2 dell'Articolo 10;
   (c) il Segretariato avrà inoltrato la risposta alle Parti, come previsto al paragrafo 10 dell'Articolo 10.

Articolo 13
Informazioni di corredo ai prodotti chimici esportati

1. La Conferenza delle Parti incoraggerà l'Organizzazione Doganale Mondiale ad assegnare specifici codici doganali del Sistema Armonizzato ai singoli prodotti chimici o gruppi di prodotti chimici che figurano nell'elenco dell'Allegato III, ove opportuno Ogni qualvolta sia stato assegnato un codice ad un prodotto chimico, ogni Parte chiederà che il documento di spedizione relativo a tale prodotto, qualora esportato, indichi il codice.
2. Ferme restando eventuali richieste della Parte importatrice, ciascuna Parte chiederà che sia i prodotti chimici elencati in Allegato III che i prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati nel suo territorio, quando esportati, siano oggetto di etichettatura che garantisca un'adeguata disponibilità di informazioni sui rischi e/o i pericoli alla salute dell'uomo o all'ambiente, tenendo conto degli standard internazionali in materia.
3. Ferme restando eventuali richieste della Parte importatrice, ciascuna Parte può chiedere che i prodotti chimici soggetti ad etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel suo territorio, quando esportati, siano oggetto di etichettatura che garantisca un'adeguata disponibilità di informazioni sui rischi e/o i pericoli alla salute dell'uomo o all'ambiente, tenendo conto degli standard internazionali in materia.
4. Per quanto riguarda i prodotti chimici di cui al paragrafo 2 che devono essere usati a fini occupazionali, ciascuna Parte esportatrice chiederà che ad ogni importatore sia inviato un documento contenente dati sulla sicurezza in un formato internazionalmente riconosciuto, contenente le informazioni più aggiornate disponibili.

5. Le informazioni sull'etichetta e sul documento relativo ai dati sulla sicurezza, nella misura del possibile, dovrebbero essere fornite in una o più delle lingue ufficiali della parte importatrice.

Articolo 14
Scambio di informazioni

1. Ciascuna Parte, qualora opportuno ed in conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, agevolerà:

    (a) lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche sui prodotti chimici nell'ambito della presente Convenzione, comprese quelle tossicologiche, ecotossicologiche e di sicurezza;
    (b) la disponibilità di informazioni pubbliche sulle iniziative normative interne attinenti agli obiettivi della presente Convenzione;
    (c) la diffusione di informazioni alle altre parti, direttamente o tramite il Segretariato, sulle iniziative normative interne che limitano sostanzialmente uno o più usi del prodotto chimico, qualora opportuno.

2. Le Parti che si scambiano informazioni in conformità con la presente Convenzione proteggeranno tutte le informazioni riservate, come concordato.
3. Le seguenti informazioni non saranno considerate riservate ai fini della presente Convenzione:

    (a) le informazioni di cui agli Allegati I e IV, presentati rispettivamente in conformità agli Articoli 5 e 6;
    (b) le informazioni contenute nel documento sui dati relativi alla sicurezza, di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 13;
    (c) la data di scadenza del prodotto chimico;
    (d) le informazioni su misure cautelative, compresa la classificazione del pericolo, la natura del rischio ed i relativi consigli di sicurezza;
    (e) la sintesi dei risultati dei test tossicologici ed ecotossicologici.

4. La data di produzione del prodotto chimico non sarà generalmente considerata riservata ai fini della presente Convenzione.

5. Ogni Parte che richiede informazioni sui movimenti di transito attraverso il proprio territorio di prodotti chimici contenuti nell'elenco dell'Allegato III può comunicare tale necessità al Segretariato, che ne informerà di conseguenza tutte le Parti.

Articolo 15
Attuazione della Convenzione

1. Ogni Parte adotterà i provvedimenti che potranno rendersi necessari per creare e rafforzare le proprie infrastrutture e istituzioni nazionali, per dare alla presente Convenzione un'efficace attuazione. Tali provvedimenti potranno comprendere, a seconda delle necessità, l'adozione o l'emendamento dei provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali, fra cui:

   (a) l'istituzione di registri e banche dati nazionali contenenti informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;
   (b) l'incoraggiamento di iniziative da parte dell'industria per la promozione della sicurezza chimica;
   (c) la promozione di accordi volontari, tenendo conto delle disposizioni dell'Articolo 16.

2. Ogni Parte garantirà, nella misura del possibile, che il pubblico abbia un adeguato accesso alle informazioni sulla gestione dei prodotti chimici e su quella degli incidenti, nonché sulle alternative più sicure per la salute dell'uomo o per l'ambiente rispetto ai prodotti chimici che figurano nell'elenco dell'Allegato III.
3. Le Parti concordano di collaborare, direttamente o, se del caso, attraverso le organizzazioni internazionali competenti, ad attuare la presente Convenzione ai livelli subregionale, regionale e mondiale.
4. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato come una limitazione al diritto delle Parti di adottare le iniziative che siano più propriamente protettive per la salute dell'uomo e per l'ambiente rispetto a quelle di cui alla presente Convenzione, a condizione che tali iniziative siano coerenti con le disposizioni della presente Convenzione e conformi al diritto internazionale.

Articolo 16
Assistenza tecnica

Le Parti, tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, collaboreranno nel promuovere assistenza tecnica per lo sviluppo delle infrastrutture e delle capacità necessarie a gestire i prodotti chimici, al fine di consentire l'attuazione della presente Convenzione. Le Parti con programmi più avanzati di regolamentazione dei prodotti chimici dovrebbero fornire assistenza tecnica, compresa la formazione, alle altre Parti nella messa a punto delle loro infrastrutture e della capacità di gestire i prodotti chimici nel loro ciclo di vita completo.

Articolo 17
Non osservanza

La Conferenza delle Parti, non appena possibile, elaborerà ed approverà procedure e meccanismi istituzionali per determinare la non osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e per il trattamento da riservare alle Parti non osservanti.

Articolo 18
Conferenza delle Parti

1. Viene qui istituita una Conferenza delle Parti.
2. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dal Direttore Esecutivo dell'UNEP e dal Direttore Generale della FAO, che lavoreranno congiuntamente, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si terranno riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti ad intervalli regolari, che la Conferenza stessa stabilirà.
3. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno tutte le volte che la Conferenza lo riterrà necessario, ovvero su richiesta scritta di una qualsiasi Parte, a condizione che sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
4. La Conferenza delle Parti concorderà ed adotterà all'unanimità nel corso della sua prima riunione il regolamento interno e le norme finanziarie per se stessa e per tutti gli organismi sussidiari, come pure le disposizioni finanziarie che disciplinano il funzionamento del Segretariato.

5. Inoltre, la Conferenza delle Parti terrà costantemente in esame e valuterà l'attuazione della presente Convenzione. Essa svolgerà le funzioni ad essa attribuite dalla Convenzione e, a tal fine:

   (a) istituirà, in ottemperanza a quanto stabilito al successivo paragrafo 6, gli organi sussidiari che considererà necessari per attuare la presente Convenzione;
   (b) collaborerà, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli organi intergovernativi e non governativi competenti;
   (c) esaminerà e adotterà tutte le ulteriori iniziative che potranno essere necessarie per conseguire gli obiettivi della Convenzione.

6. La Conferenza delle Parti, nel corso della prima riunione, istituirà un organo sussidiario, che sarà denominato Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici, che svolgerà le funzioni ad esso attribuite dalla presente Convenzione. A tale riguardo

   (a) i membri del Comitato di Analisi dei Prodotti Chimici saranno nominati dalla Conferenza delle Parti. Del Comitato faranno parte un numero ristretto di esperti di gestione di prodotti chimici designati dal governo. I membri del Comitato saranno nominati in base a un'equa distribuzione geografica, assicurando anche un certo equilibrio fra Parti sviluppate e Parti in via di sviluppo;
   (b) la Conferenza delle Parti deciderà il mandato, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato;
   (c) il Comitato si adopererà al massimo affinché le sue raccomandazioni siano votate all'unanimità. Nel caso in cui, nonostante sia stato compiuto ogni sforzo, non sia stato possibile raggiungere l'unanimità, la raccomandazione sarà adottata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

7. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Tutti gli organismi o le agenzie, nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti delle questioni trattate dalla Convenzione, che abbiano comunicato al Segretariato che desiderano essere rappresentati ad una riunione della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori potranno partecipare, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori saranno soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 19
Segretariato

1. Viene qui istituito un Segretariato.
2. Le funzioni del Segretariato saranno le seguenti:

   (a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari e fornire loro i necessari servizi;
   (b) facilitare l'assistenza alle Parti, in particolare a quelle in via di sviluppo e a quelle con economie in transizione, su richiesta, nell'attuazione della presente Convenzione;
   (c) garantire il necessario coordinamento con le segreterie degli altri organismi internazionali interessati;
   (d) concludere, seguendo le direttive generali della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi e contrattuali necessari per espletare efficacemente le proprie funzioni;
   (e) svolgere le altre funzioni di segreteria specificate nella presente Convenzione e tutte le altre funzioni che la Conferenza delle Parti potrà indicare.

3. Le funzioni di segreteria per la presente Convenzione saranno svolte congiuntamente dal Direttore Esecutivo dell'UNEP e dal Direttore Generale della FAO, tenendo conto degli accordi che essi potranno prendere, con l'approvazione dalla Conferenza delle Parti.
4. La Conferenza delle Parti potrà decidere, con maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare mansioni di segreteria ad una o più organizzazioni internazionali competenti, qualora dovesse rilevare che il Segretariato non funziona come voluto.

Articolo 20
Composizione delle controversie

1. Le Parti comporranno tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato o con gli altri mezzi pacifici che essi potranno scegliere.
2. Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, ovvero in qualunque momento successivo, una Parte che non sia

un'organizzazione di integrazione economica regionale può dichiarare con uno strumento scritto da presentare al Depositario che, per quanto riguarda le controversie relative all'interpretazione o applicazione della Convenzione, essa riconosce uno o entrambi dei seguenti mezzi di composizione delle controversie come obbligatori nei confronti di tutte le Parti che accettano il medesimo obbligo:

(a) arbitrato in conformità con le procedure che la Conferenza delle Parti adotterà con un allegato non appena possibile;

(b) rinvio della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.

3. Una Parte che sia un'organizzazione di integrazione economica regionale può emanare una dichiarazione avente il medesimo effetto in relazione all'arbitrato, in conformità con la procedura di cui al paragrafo 2(a).
4 Una dichiarazione emanata in base al paragrafo 2 resterà in vigore fino a scadenza, come previsto dai suoi termini, ovvero fino a tre mesi dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica scritta della relativa revoca.
5 La scadenza di una dichiarazione, di una notifica di revoca o di una nuova dichiarazione non incideranno in alcun modo sui processi in corso presso un tribunale arbitrale o presso la Corte Internazionale di Giustizia, tranne nel caso in cui le parti alla controversia non concordino altrimenti.
6. Qualora le parti in causa non abbiano accettato la stessa o una delle procedure di cui al paragrafo 2, e non siano in grado di comporre la controversia entro dodici mesi a partire da quando una parte avrà notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, la controversia sarà sottoposta ad una commissione di conciliazione, su richiesta di una delle parti alla controversia. La commissione di conciliazione presenterà una relazione contenente raccomandazioni. Ulteriori procedure relative alla commissione di conciliazione saranno incluse in un allegato che la Conferenza delle Parti adotterà al più tardi nel corso della seconda riunione della Conferenza.

Articolo 21
Emendamenti alla Convenzione

1. Tutte le Parti possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2 Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo di una proposta di emendamento sarà trasmesso alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione nella quale si propone la sua adozione. Il Segretariato trasmetterà anche la proposta di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione e, per informazione, al Depositario.

3. Le Parti si adopereranno al massimo per conseguire un accordo unanime sulle proposte di emendamento alla presente Convenzione. Nel caso in cui, nonostante gli sforzi compiuti, non sia stato conseguito nessun accordo, l'emendamento sarà adottato con maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla riunione.
4. L'emendamento sarà comunicato dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.
5. La ratifica, accettazione o approvazione di un emendamento saranno comunicati al Depositario per iscritto. Un emendamento adottato in conformità con il paragrafo 3 entrerà in vigore per le Parti che lo hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui quella Parte deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento

Articolo 22
Adozione ed emendamenti di allegati

1. Gli Allegati al presente Accordo formeranno parte integrante dello stesso e, tranne nel caso in cui non sia esplicitamente previsto diversamente, un riferimento alla presente Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento a ciascuno dei suoi allegati.
2. Gli Allegati tratteranno solo di questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3. Le seguenti procedure si applicheranno alla proposta, adozione ed entrata in vigore di ulteriori allegati alla presente Convenzione·

   (a) ulteriori allegati saranno proposti e adottati in conformità con la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'Articolo 21;
   (b) ogni Parte che non possa accettare un nuovo allegato, lo comunicherà per iscritto al Depositario, entro un anno dalla data di comunicazione dell'adozione del nuovo allegato da parte del Depositario. Il Depositario comunicherà tempestivamente a tutte le Parti di aver ricevuto tale comunicazione. Una Parte può in qualunque momento ritirare una precedente comunicazione di non accettazione di un nuovo allegato ed esso entrerà con ciò in vigore per quella Parte, fermo restando quanto specificato al successivo punto (c),

(c) a scadenza di un anno dalla data di comunicazione da parte del Depositario dell'adozione di un nuovo allegato, l'allegato entrerà in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato tale comunicazione, in conformità con le disposizioni del precedente punto (b).

4. Ad eccezione dell'Allegato III, l'approvazione, adozione ed entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione saranno soggetti alle stesse procedure relative alla proposta, adozione ed entrata in vigore dei nuovi allegati alla Convenzione.
5. Le seguenti procedure si applicheranno alla proposta, adozione ed entrata in vigore degli emendamenti all'Allegato III:

   (a) gli emendamenti all'Allegato III saranno proposti e adottati in base alla procedura enunciata agli Articoli da 5 a 9 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 21;
   (b) la Conferenza delle Parti adotterà le sue decisioni sull'adozione all'unanimità;
   (c) una decisione di emendamento all'Allegato III sarà immediatamente comunicata alle Parti dal Depositario. L'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti in una data che sarà precisata nella decisione.
6. Qualora un nuovo allegato o un emendamento ad un allegato si riferiscano ad un emendamento della presente Convenzione, il nuovo allegato o emendamento non entreranno in vigore fino a quanto non sarà entrato in vigore l'emendamento alla Convenzione.

Articolo 23
Voto

1. Ogni Parte alla presente Convenzione disporrà di un voto, tranne nei casi previsti al successivo paragrafo 2.
2. Un'organizzazione di integrazione economica regionale, per le questioni di sua competenza, eserciterà il suo diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto nel caso in cui uno dei suoi Stati membri eserciti il diritto di voto e viceversa.
3. Ai fini della presente Convenzione, per "Parti presenti e votanti" si intendono le Parti presenti che esprimono un voto positivo o negativo.

Articolo 24
Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Rotterdam per tutti gli Stati ed organizzazioni di integrazione economica regionale l'11 settembre 1998, e presso la Sede delle Nazioni Unite di New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.

Articolo 25
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Sarà aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale dal giorno successivo alla data in cui la Convenzione sarà chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione di integrazione economica regionale che diventa Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte sarà vincolata a tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione. Nel caso di tali organizzazioni, uno o più Stati membri della quale è Parte alla presente Convenzione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle rispettive responsabilità per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non saranno autorizzati ad esercitare i diritti previsti dalla Convenzione contemporaneamente.
3. Nei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, un'organizzazione di integrazione economica regionale dichiarerà l'ambito della sua competenza per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Ciascuna di tali organizzazioni informerà inoltre il Depositario, che a sua volta informerà le Parti di ogni modifica di rilievo alla sua sfera di competenza.

Articolo 26
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi accede dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, ogni strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di quella organizzazione.

Articolo 27
Riserve

Non si potranno esprimere riserve alla presente Convenzione.

Articolo 28
Recessione

1. In qualunque momento successivo a tre anni dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte, tale Parte può recedere dalla Convenzione dandone notifica scritta al Depositario.
2. Ogni recessione avrà effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricezione da parte del Depositario della notifica di recessione, ovvero in qualunque altra data posteriore, che potrà essere specificata nella notifica di recessione.

Articolo 29
Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il Depositario della presente Convenzione.

Articolo 30
Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rotterdam il dieci settembre mille novecento novantotto.

Allegato I

RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER LE NOTIFICHE PRESENTATE IN CONFORMITA' CON L'ARTICOLO 5

Le notifiche comprenderanno:

1. Proprietà, identificazione e usi

(a) denominazione comune;
(b) nome chimico in base alla nomenclatura internazionalmente riconosciuta (ad esempio, Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC)), nei casi in cui tale nomenclatura esista;
(c) denominazione commerciale e denominazione delle preparazioni;
(d) numeri di codice: numero di Servizio dell'Estratto dei Prodotti Chimici (CAS), numero doganale del Servizio Standardizzato ed altri numeri;
(e) informazioni sulla classificazione dei pericoli, nel caso in cui sia necessario indicare la classificazione del prodotto chimico;
(f) uso o usi del prodotto chimico;
(g) proprietà psico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

2. Intervento normativo definitivo

(a) Informazioni specifiche sull'intervento normativo definitivo:

(i) sintesi dell'intervento normativo definitivo;
(ii) riferimento al documento normativo;
(iii) data di entrata in vigore dell'intervento normativo definitivo;
(iv) indicazione sul fatto che l'intervento normativo definitivo sia stato adottato sulla base di un rischio o della valutazione del pericolo e, in caso positivo, informazioni sulla valutazione, comprendente un riferimento alla relativa documentazione;
(v) motivi per i quali sono stati adottati gli interventi normativi definitivi rilevanti per la salute dell'uomo, compresa quella dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente;
(vi) sintesi dei pericoli e dei rischi che il prodotto chimico rappresenta per la salute dell'uomo, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori,

ovvero per l'ambiente ed effetto previsto dell'intervento normativo definitivo;

(b) categoria o categorie per cui è stato adottato un intervento normativo definitivo e, per ciascuna categoria:

(i) uso o usi proibiti dall'intervento normativo definitivo;
(ii) uso o usi che restano consentiti;
(iii) stima, ove disponibile, delle quantità dell'elemento chimico prodotto, importato, esportato e usato;

(c) indicazione, nella misura del possibile, della probabile importanza dell'intervento normativo definitivo per altri Stati e regioni;

(d) altre informazioni pertinenti che possono riguardare:

(i) la valutazione degli effetti socio-economici dell'intervento normativo definitivo;
(ii) le informazioni sulle alternative ed i loro rischi, ove disponibili, quali:
- strategie integrate di gestione dei pesticidi;
- prassi e processi industriali, compresa la tecnologia più pulita.

Allegato 2

CRITERI PER L'INCLUSIONE DEI PRODOTTI CHIMICI VIETATI O RIGOROSAMENTE LIMITATI NELL' ALLEGATO III

Nell'esaminare le notifiche trasmesse dal Segretariato in base al paragrafo 5 dell'Articolo 5, il Comitato per l'Analisi dei Prodotti Chimici:

(a) confermerà che l'intervento normativo definitivo è stato adottato al fine di proteggere la salute dell'uomo o l'ambiente;

(b) stabilirà che l'intervento normativo definitivo è stato adottato conseguentemente ad una valutazione del rischio. La valutazione si baserà su un esame dei dati scientifici nel contesto delle condizioni prevalenti nella Parte in questione. A tal fine, la documentazione fornita dimostrerà che:

(i) i dati sono stati prodotti seguendo metodi scientificamente riconosciuti;

(ii) l'esame dei dati è stata effettuata e documentata in base a principi e procedure scientifiche generalmente riconosciute;

(iii) l'iniziativa normativa definitiva era fondata su una valutazione del rischio che teneva conto delle condizioni prevalenti all'interno della Parte che adottava l'iniziativa;

(c) valuterà se l'iniziativa normativa definitiva offre una base sufficientemente vasta per meritare l'inserimento nell'elenco degli elementi chimici dell'Allegato III, tenendo conto dei seguenti fattori:

(i) se l'iniziativa normativa definitiva ha comportato, ovvero avrebbe dovuto comportare, una significativa diminuzione della quantità del prodotto chimico usato o del numero degli usi che di esso si fanno;

(ii) se l'iniziativa normativa definitiva ha comportato, ovvero avrebbe dovuto comportare, una reale o significativa riduzione del rischio per la salute dell'uomo o per l'ambiente della Parte che ha presentato la notifica;

(iii) se le considerazioni che hanno condotto all'adozione dell'intervento normativo definitivo sono applicabili solo in un'area geografica limitata o in altre circostanze limitate;

(iv) se esistono prove di commercio internazionale in corso del prodotto chimico;

(d) terrà conto del fatto che l'errato uso intenzionale in se stesso non è un buon motivo per inserire il prodotto chimico nell'elenco dell'Allegato III.

Allegato III

PRODOTTI CHIMICI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI

Elemento chimico	Relativo numero CAS	Categoria
2,4,5 - T	93-76-5	Pesticida
Aldrina	309-00-2	Pesticida
Captafol	2425-06-1	Pesticida
Clordano	57-74-9	Pesticida
Clordimeformio	6164-98-3	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	Pesticida
DDT	50-29-3	Pesticida
Dieldrina	60-57-1	Pesticida
Dinoseb e sale di dinoseb	88-85-7	Pesticida
1,2-dibrometano (EDB)	106-93-4	Pesticida
Fluoroacetamide	640-19-7	Pesticida
HCH (isomeri misti)	608-73-1	Pesticida
Eptacloro	76-44-8	Pesticida
Esaclorobenzene	118-74-1	Pesticida
Lindano	58-89-9	Pesticida
Composti di mercurio, compresi quelli inorganici, composti di mercurio di alchile e composti di mercurio di alchilossialchile e di arile		Pesticida
Pentaclorofenolo	87-86-5	Pesticida
Monocrotofo (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/l di 600 g.)	6923-22-4	Formula di pesticida gravemente pericoloso
Metamidofo (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/l di 600 g.)	10265-92-6	Formula di pesticida gravemente pericoloso
Fosfamidone (formule del liquido solubile della sostanza che superano l'ingrediente attivo/l di 1000 g.)	13171-21-6 (miscela, isomeri (E) & (Z)) 23783-98-4 (isomero (Z)) 297-99-4 (isomero (E))	Formula di pesticida gravemente pericoloso

Metil-paratione (concentrati emulsionabili (EC) con ingrediente attivo del 19,5%, 40%, 50% e 60% e polvere contenente ingrediente attivo del 1,5%, 2% e 3%)	298-00-0	Formula di pesticida gravemente pericoloso
Paratione (sono comprese tutte le formule – aerosol, polvere (DP), concentrato emulsionabile (EC), (granuli (GR) e polveri bagnabili – di questa sostanza, ad eccezione delle sospensioni in capsula (CS))	56-38-2	Formula di pesticida gravemente pericoloso
Crocidolite	12001-28-4	Industriale
Bifenili polibrominati (PBB)	36355-01-8 (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-)	Industriale
Bifenili policlorinati (PCB)	1336-36-3	Industriale
Terfenili policlorinati (PCT)	61788-33-8	Industriale
Tris (2,3,- dibromopropile) fosfato	126-72-7	Industriale

Allegato IV

INFORMAZIONI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DELLE FORMULE DI PESTICIDI GRAVEMENTE PERICOLOSI NELL'ELENCO DELL'ALLEGATO III

Parte 1. Documentazione richiesta alla Parte proponente

Le proposte presentate in base al paragrafo 1 dell'Articolo 6 conterranno un'adeguata documentazione con le seguenti informazioni:

(a) denominazione della formula del pesticida pericoloso;
(b) nome dell'ingrediente o degli ingredienti attivi contenuti nella formula;
(c) quantità relativa di ciascun ingrediente attivo contenuto nella formula;
(d) tipo di formula;
(e) denominazioni commerciali e nomi dei produttori, ove disponibili;
(f) schemi d'uso comuni e riconosciuti della formula per la Parte che propone;
(g) una chiara descrizione degli incidenti relativi al problema, comprese le conseguenze negative ed il modo in cui è stata usata la formula;
(h) i provvedimenti normativi, amministrativi o di altro genere che la Parte che propone ha adottato o intende adottare in risposta a tali incidenti.

Parte 2. Informazioni che raccoglierà il Segretariato

In base al paragrafo 3 dell'Articolo 6, il Segretariato raccoglierà le informazioni relative alla formula, compresive di quanto segue:

(a) le proprietà psico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche della formula;
(b) l'esistenza di restrizioni al trattamento o all'applicatore in altri Stati;
(c) informazioni su incidenti relativi alla formula in altri Stati;
(d) informazioni presentate da altre Parti, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altre fonti importanti, nazionali o internazionali;
(e) valutazioni del rischio e/o del pericolo, ove disponibili;
(f) indicazioni, ove disponibili, dell'entità dell'uso della formula, quali il numero di registrazioni o produzioni o la quantità di vendite;
(g) altre formule dei pesticidi in questione, e di eventuali incidenti relativi a tali formule;
(h) prassi di controllo dei pesticidi alternative;
(i) altre informazioni che il Comitato per l'Analisi dei Prodotti Chimici potrà individuare e ritenere rilievanti.

Parte 3. Criteri per includere formule di pesticidi gravemente pericolosi nell'Allegato III.

Nell'esaminare le proposte inoltrate dal Segretariato in conformità al paragrafo 5 dell'Articolo 6, il Comitato per l'Analisi dei Prodotti Chimici terrà conto di quanto segue:

(a) l'affidabilità delle prove che indicano che l'uso della formula, conforme alle prassi comuni o riconosciute dalla Parte che propone, ha dato luogo agli incidenti denunciati;
(b) l'importanza di tali incidenti per altri Stati che presentano clima, condizioni e schemi di uso della formula simili;
(c) l'esistenza di restrizioni sul trattamento o sull'applicatore che riguardano tecnologie o tecniche che non possono essere ragionevolmente o ampiamente applicate in Stati che non dispongono delle necessarie infrastrutture;
(d) l'entità degli effetti denunciati in relazione alla quantità di formule usate;
(e) che l'errato uso intenzionale non è in se stesso un motivo adeguato per includere una formula nell'elenco dell'Allegato III.

Allegato V
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LE NOTIFICHE DELLE ESPORTAZIONI

1. Le notifiche per le esportazioni conterranno le seguenti informazioni:

   (a) nome e indirizzo delle autorità designate competenti della Parte che esporta e di quella che importa;
   (b) data di esportazione prevista verso la Parte che importa;
   (c) nome dell'elemento chimico vietato o rigorosamente limitato e sintesi delle informazioni specificate in Allegato I che devono essere fornite al Segretariato in conformità con l'Articolo 5. Nel caso in cui più di un tale elemento chimico sia compreso in una miscela o preparazione, tali informazioni saranno fornite per ogni elemento chimico;
   (d) una dichiarazione che indichi, se conosciuta, la categoria prevista dell'elemento chimico ed il suo uso previsto all'interno di quella categoria nella Parte importatrice;
   (e) informazioni sulle misure cautelative per ridurre l'esposizione all'elemento chimico e la sua emissione;
   (f) in caso di miscela o di preparato, la concentrazione dell'elemento o degli elementi chimici vietati o rigorosamente limitati in questione;
   (g) nome e indirizzo dell'importatore;
   (h) tutte le ulteriori informazioni a disposizione dell'autorità nazionale designata competente della Parte esportatrice che potrebbero essere utili all'autorità nazionale designata della Parte importatrice.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Parte esportatrice fornirà le ulteriori informazioni specificate in Allegato I, e che potrebbero essere necessarie per la Parte importatrice.

Certifico con la presente che il testo che precede è la copia autentica della Convenzione di Rotterdam sulla Procedura del Consenso Informato a Priori per taluni Prodotti Chimici e Pesticidi Pericolosi nel Commercio Internazionale, adottata a Rotterdam, Paesi Bassi, il 10 settembre 1998, il cui originale è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Per il Segretario Generale,
il Consigliere Giuridico
(Sotto-Segretario Generale agli Affari Giuridici)

(F.to: Hans Corell)

Nazioni Unite, New York, 17 novembre 1998

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 672):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 26 settembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 novembre 2001, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 10ª, 13ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 18 dicembre 2001.

Relazione presentata il 5 febbraio 2002 (atto n. 67/*A* - relatore sen. Provera).

Esaminato in aula ed approvato il 6 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2299):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 febbraio 2002, con il parere delle commissioni I, II, V, VIII, X, XII, XIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21 febbraio 2002; il 7 marzo 2002.

Esaminato in aula il 27 maggio 2002 ed approvato il 19 giugno 2002.

02G0194

LEGGE 11 luglio 2002, n. **177.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: Castelli

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA BOSNIA ERZEGOVINA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e la Bosnia Erzegovina (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, basati sugli accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" includerà ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta, cosi' come dall'ambito legale.

Gli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo saranno protetti nello stato in cui si trovano alla data della sua entrata in vigore.

Il presente Accordo non si applicherà ad alcuna controversia o reclamo riguardanti un investimento effettuato prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, per quanto impiegabili per investimento;

b) titoli azionari, obbligazionari, quote di partecipazione o qualsiasi altro strumento di credito e titoli di stato in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonchè i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;

e) ogni diritto di proprietà conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti nelle Parti Contraenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

Il controllo indiretto di un investimento significa controllo di fatto, determinato dopo una analisi delle circostanze contingenti in ciascuna situazione. In tale tipo di analisi, dovranno essere presi in considerazione tutti i fattori rilevanti, includendo:

a) gli interessi finanziari dell'investitore, compreso gli interessi azionari;

b) la capacità dell'investitore ad esercitare una influenza sostanziale sulla gestione delle operazioni relative all'investimento;

c) la capacità dell'investitore di esercitare una influenza sostanziale sulla selezione dei membri del comitato dei direttori o su ogni altro quadro dirigenziale.

In caso di dubbio se l'investitore sia in grado di controllare, direttamente o indirettamente, un investimento, un investitore che contesti tale controllo ha l'onere della prova che lo stesso controllo esiste.

3. Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza della Parte Contraente in conformità alle sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta ed operante in conformità con i suoi regolamenti, quali istituzioni pubbliche, società, partenariati, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dalla limitatezza o meno della loro responsabilità.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici o spettanze diverse, così come qualsiasi altro pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, produzioni o prodotti, bestiame.

6. a) Il termine "territorio" in relazione alla Repubblica Italiana significa, oltre alle zone comprese entro i confini terrestri, le "zone marittime".
Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali lo Stato esercita, secondo il diritto internazionale, la sovranità e diritti di sovranità o di giurisdizione;
b) Il termine " territorio" in relazione alla Bosnia Erzegovina significa tutto il territorio terrestre della Bosnia Erzegovina,il suo mare territoriale, il suo fondo ed il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante.

7. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un Investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.

9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con la sua legislazione.

ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli Investitori dell'altra Parte Contraente nella effettuazione di investimenti sul proprio territorio.

2. Gli Investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1..

3. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Le Parti Contraenti stipuleranno con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio, un accordo di investimento che regolerà gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione.

6. Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio , lo sviluppo od il prosieguo dell'investimento, che possa implicare il subentrare o l'imposizione di alcun obbligo di esportare la produzione e che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni;

7. Ogni Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti, relative autorizzazioni ed accordi di investimento;

8 I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati ad operare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento contemplato da questo Accordo, avrà il diritto a condizioni di lavoro legali adeguate a condurre le proprie attività professionali.

9. Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire, fornire consulenze sulle attività collegate ad un investimento per il quale essi, o una Compagnia della prima Parte Contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualità.

10. Alle compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte sarà permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita.

1. Entrambe le Parti Contraenti, all'interno del confine del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Quanto previsto nel primo paragrafo di questo Articolo si applicherà anche a tutte le attività connesse ad un investimento.

3. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori della Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

4. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli Investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un'Area di Libero Scambio, Accordi Regionali o Sub-Regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale, ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli Investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli Investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'Investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Gli Investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli Investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli Investimenti di cui al presente Accordo non potranno essere sottoposti a misure discriminatorie di qualsiasi tipo che possano limitare il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento degli Investimenti, permanentemente o temporaneamente, a meno che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale in vigore e/o da regolamenti o dispositivi emessi da Tribunali o Corti aventi giurisdizione.

2. Sarà considerata quale nazionalizzazione od esproprio ad un investitore di una delle Parti Contraenti, una misura di nazionalizzazione od esproprio di beni o diritti appartenenti ad una compagnia controllata da un investitore, così come di sottrazione dalla società di risorse finanziarie o altre disponibilità, ed anche di creazione di ostacoli alle attività o altre sostanziale pregiudizio al valore delle stesse.

3. Nessuna delle Parti Contraenti intraprenderà delle misure che privino direttamente o indirettamente i cittadini dell'altra Parte Contraente dei loro investimenti o delle misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione od esproprio eccetto che a scopo pubblico od interesse nazionale e in cambio di una rapida, piena ed effettiva compensazione in termini ragionevoli in accordo con il paragrafo 6 di questo Articolo, e a condizione che queste misure siano prese su una base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e le procedure giuridiche.

4. Il giusto risarcimento sarà stabilito sulla base del valore reale internazionale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia diventata di dominio pubblico.
Qualora il valore non possa essere prontamente stimato, l'ammontare della compensazione sara' determinato sulla base dei criteri internazionali di valutazione, quali il capitale investito, il deprezzamento, il capitale già trasferito, il valore di trasferimento ed altri rilevanti fattori.
Il tasso di cambio applicabile a qualunque di tali compensazioni sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sia diventato di pubblico dominio.

5. Senza limitare le fattispecie del precedente paragrafo, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o simili sia una società con capitale straniero, la valutazione della quota

dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento non minore del valore iniziale, incrementato dagli aumenti di capitale e dalle rivalutazioni di capitale, dai profitti non distribuiti e dai fondi di riserva, e diminuito del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite.

6. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta è –o resta- convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

7. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo, ed in ogni caso, entro tre mesi.

8. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento .

9. Un cittadino od una società di una delle Parti che asserisca che l'intero investimento o una sua parte è stato espropriato avrà diritto all'immediato esame da parte delle Autorità giudiziarie od altre autorità amministrative dell'altra Parte per determinare se l'esproprio stesso è avvenuto e, in tal caso, se tale esproprio ed il relativo risarcimento sia conforme ai principi del diritto internazionale e per decidere tutte le altre questione connesse.

10. In assenza di un accordo fra l'investitore e l'autorità responsabile, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito con riferimento alle procedure per la soluzione delle controversie come dall'Art.9 di questo Accordo.
Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

11. Le disposizioni del paragrafo 2 di questo Articolo si applicheranno ai profitti derivanti da un investimento e, in caso di dissoluzione di una persona giuridica, ai proventi della liquidazione.

12. Se, dopo l'espropriazione, l'investimento non è stato utilizzato, in tutto o in parte, per il fine per il quale è stato espropriato, il proprietario o gli aventi causa avranno diritto a riacquistare l'investimento in conformità con la legislazione in vigore della Parte rispettiva al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire all'estero, senza indebiti ritardi ed in ogni valuta convertibile:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;

b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

I trasferimenti saranno effettuati in conformità con la legislazione a ciò pertinente. Tale legislazione non dovrà inficiare o derogare, con riguardo sia ai requisiti sia alla loro applicazione, alla trasferibilità libera, senza restrizioni e ritardi, quale garantita dal presente Accordo.

2. Senza limitare le finalita' dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti menzionati al paragrafo 1 di questo Articolo lo stesso trattamento favorevole che e' concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso in cui questo sia piu' favorevole.

ARTICOLO 7 -Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente.
Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - Modalità di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati in valuta convertibile, senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tutti i trasferimenti saranno fatti al tasso di cambio prevalente applicabile alla data nella quale l'investitore avanzi la relativa domanda, con l' eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'art.5 riguardanti il tasso di cambio applicabile nel caso di nazionalizzazioni o espropriazioni.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, sarà, per quanto possibile, composta tramite negoziati.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte con negoziati entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), quale definito nella Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e secondo le seguenti disposizioni:

1. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini di una Parte Contraente dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambi le Parti Contraenti.
   La designazione degli arbitri, quando necessario in conformità con le norme UNCITRAL, sarà fatta dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma, nella sua qualità di Autorità Designante.

L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma, a meno che le due Parti nell'arbitrato non abbiano stabilito diversamente.

2. Nel prendere le sue decisioni, il Tribunale Arbitrale in ogni caso applicherà anche le disposizioni contenute nel presente Accordo,così come i principi del diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

La ricognizione e l'applicazione delle decisioni arbitrali nel territorio delle Parti Contraenti sarà regolata dalle loro rispettive legislazioni, in conformità con le Convenzioni Internazionali di cui Esse siano parti.

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena ambedue le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10 - Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovra' essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alla disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno un cittadino di un qualsivoglia Paese terzo che sarà, con l'assenso di entrambe le Parti Contraenti, nominato Presidente del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti si accolleranno le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale.
Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

ARTICOLO 11 Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dalla esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora un investimento sia disciplinato sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed al loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 13 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di recepimento dell'ultima delle due notifiche mediante le quali le due Parti Contraenti abbiano notificato l'una all'altra che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.

ARTICOLO 14 - Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, a meno che una Parte Contraente non lo denunci per iscritto un anno prima del suo scadere.

2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente Punto 1 di questo Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i Sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Ancona il 19 maggio 2000 in due versioni originali, nelle lingue italiana, bosniaca/croato/serba ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
In caso di ogni divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
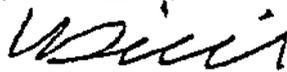
PER LA BOSNIA ERZEGOVINA
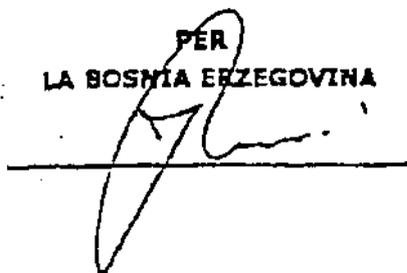
AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

BOSNIA AND HERZEGOVINA

ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and Bosnia and Herzegovina (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall include any kind of property invested before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.
   Investments made before the entry into force of this Agreement shall be protected in the status in which they are at the date of its entry into force.

This Agreement shall not apply to any dispute or any claim concerning an investment made before the date of entry into force of this Agreement.
Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;
b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, and public securities in general;
c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
e) any property rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the domestic legislation of Contracting Parties, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources.
f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "Investor" shall be construed to mean any natural or legal person established and operating under Contracting Party regulations, investing in the territory of the other Contracting Party as well as legal persons not constituted under the laws of the one of Contracting Parties but controlled, directly or indirectly, by its nationals.
Indirect control of an investment means control in fact, determined after an examination of the actual circumstances in each situation. In any such examination, all relevant factors should be considered, including the investor's
a) financial interest, including equity interest, in the investment;
b) ability to exercise substantial influence over the management operation of the investment; and

c) ability to exercise substantial influence over the selection of members of the board of directors or any other managing body.
Where there is doubt as to whether an investor controls, directly or indirectly, an investment, an investor claiming such control has the burder of proof that such control exists.

3. The term "natural person" shall be construed to mean any natural person holding the nationality of the Contracting Party in accordance with its laws.

4. The term "legal person" shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties established and recognised by it and operating in accordance with its regulations, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest incomes, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, row materials, produces or products, livestock.

6. a) The term "territory" with respect to the Italian Republic means, in addition to the zones contained within the land boundaries, "maritime zones". The latter also comprises marine and submarine zones over which the Italian Republic exercises sovereignty and sovereign or jurisdictional rights, under international law.
b) The term "territory" with respect to Bosnia and Herzegovina means all land territory of Bosnia and Herzegovina, its territorial sea, its bed and subsoil and air space above.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

8. "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is equal to the national treatment or most-favoured-nation treatment.

5. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investments in the territory of the other Contracting Party in conformity with its legislation.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by the investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

5. The Contracting Parties will stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in their territory, an investment agreement, which will govern the specific legal relationships related to said investment.

6. Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any obligations to export production, and which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

7. Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and authorisations relating thereto and investment agreements.

8. The citizens of either Contracting Parties authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate legal working conditions for the carrying out of their professional activities.

9. Nationals of either Contracting Parties shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Party for the purpose of establishing, developing, administering, or advising on the operation of an investment to which they, or a company of the first Party that employs them, have committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other reasons.

10. Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Party and which are owned or controlled by the other Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality.

<u>Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause</u>

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. The provisions of the first paragraph of this Article shall also apply to all activities connected with an investment.

3. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other parties

will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.

4. The provisions under point I and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages. Irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable then investors of Third States.

Article 5 - Nationalization or Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any discriminatory measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless where specifically provided by current, national or local, legislation and/or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.
2. It will be considered as nationalisation or expropriation of an investor of one of the Contracting Parties, a measure or nationalisation or expropriation of goods or rights belonging to a company controlled by the investor, as well as substracting from the company financial resources or

other assets, creating obstacles to the activities or otherwise substantially prejudice the value of the same.

3. Neither Contracting Party shall take any measures depriving directly or indirectly nationals of the other Contracting Party of their investments or any measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation except for public purposes or national interest and in exchange for timely, full and effective compensation in reasonable terms in accordance with paragraph 6 of this Article, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

4. The just compensation shall be established on the basis of real international market values immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate became of public knowledge.
Whenever that value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined in accordance with general internationally recognized criteria of evaluation, such as capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, and other relevant factors.
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalization or expropriation became of public knowledge.

5. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, indistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

6. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

7. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within three months.

8. Compensation shall include interests calculated on a six months average LIBOR basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.

9. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

10. In the absence of an agreement between the investor and the responsible authority, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution as per Article 9 of this Agreement. Compensation will be freely transferable.

11. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up of legal person, the proceeds of liquidation.

12. If, after the expropriation, the investment has not been wholly or partially utilised for the purpose of expropriation, the former owner or his assignees shall be entitled to repurchase the investment in conformity with the legislation in force of the respective Party at market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;

c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

Transfers shall be done in accordance with legislation pertaining thereto. Such legislation shall not, regarding either the requirements or the application thereof, impair or derogate from the free, unrestricted and undelayed transfer guaranteed in this Agreement.

2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph I of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 - Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled in negotiations, as far as possible.

2. In case the investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled with negotiations within six months from the reception of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

b) an Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration standards of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL), as laid down in the UN General Assembly Resolution 31/98 of December 15, 1976 as well as pursuant to the following provisions:

1) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.
   The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the president of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appoint Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise.
2) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of International law recognized by the two Contracting Parties.
   The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain for negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. These two members will choose a national from any third country who will be at the consent of both Contracting Parties appointed a President of the Tribunal. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangements, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make an appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 - Application of other Provisions

1. If an investment is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contracts or investment authorisations or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing directly or indirectly the investment, the same treatment will apply upon request of the investor that was applicable to it at the moment when the investment had been started.

Article 13 - Entry into Force

This Agreement shall come into force as from the date of reception of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties notify each other that their respective ratification procedures have been completed.

Article 14 - Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.

2. With respect to Investments made or acquired prior to the date of termination of the agreement as provided under paragraph I of this Article, the provisions of the Articles I to 12 shall remain effective for a further periode of five years after the aforementioned date.

In WITNESS THEREOF, the undersigned Representatives had signed the present Agreement.

Done in Ancona on 19th May 2000 in two originals, each in Italian, in Bosnian/Croatian/Serbian and in English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
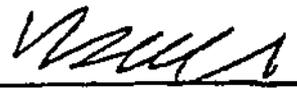
FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA
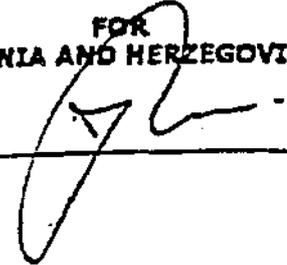
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 821):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 9 novembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali); 2ª (Giustizia); 5ª (Bilancio); 6ª (Finanze e tesoro); 10ª (Industria, commercio, turismo).

Esaminato dalla 3ª commissione, il 12 e 14 marzo 2002.

Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2002 (atto n. 821/*A* - relatore sen. Pianeta).

Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2558):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali); 2ª (Giustizia); 5ª (Bilancio, tesoro e programmazione); 6ª (Finanze); 10ª (Attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 maggio 2002.

Relazione scritta presentata il 30 maggio 2002 (atto n. 2558/*A* - relatore on. Tangheroni).

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

02G0195

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651469/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035